REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE E PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA

ART. 1 ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

- 1. Ai sensi della legge 14 febbraio 1963 n.161 e successive modificazioni contenute nella legge 23 dicembre 1970, n. 1142, chiunque eserciti o intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna dovunque tali attività siano esercitate, in luoghi pubblici o privati anche a titolo gratuito, deve essere provvisto di apposita autorizzazione.
- 2. L'attività di BARBIERE riguarda le seguenti prestazioni esercitate esclusivamente su persone maschili, taglio dei capelli, rasatura del viso e taglio della barba.
- 3. L'attività di PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA riguarda le seguenti prestazioni, esercitate indifferentemente su persone di ambo i sessi: taglio dei capelli, acconciatura, colorazione e decolorazione degli stessi e tutti gli altri servizi inerenti e complementari, incluse le prestazioni esercitate dal "Barbiere".

AR T. 2 MODA LITA 'DI SVOLGIMENTO DELLE A TTI VI TA'

- 1. Le imprese che svolgono l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna possono essere esercitate in forma individuale o societaria.
- 2. 11 titolare dell'impresa artigiana individuale deve essere personalmente in possesso della qualificazione professionale all'esercizio dell'attività.
- In caso di impresa gestita in forma di società semplice, in nome collettivo o cooperativa, qualificabile come artigiana ai sensi dell'art. 3 comma 2 della Legge 8 agosto 1985, n.443, come modificato alla Legge 20 maggio 1997, n. 133 la maggioranza dei soci deve essere in possesso della qualificazione professionale (nel caso di due soli soci almeno uno), restando inteso che solo quelli con la qualificazione possono concretamente esercitare l'attività.
- 4 Nel caso di impresa artigiana costituita in forma di società a responsabilità limitata con unico socio ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della Legge 20 maggio 1997, 11.133, la qualificazione professionale deve essere posseduta dall'unico socio.
- La nuova normativa prevede che anche le società a responsabilità limitata pluripersonali possano essere considerate artigiane, in questo caso la qualificazione professionale deve essere posseduta da coloro che esercitano professionalmente l'attività.
- 6. In caso di impresa artigiana costituita in forma di società in accomandita semplice ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. b), della Legge 20 maggio 1997, n. 133, dai soci accomandatari:
- 7. In caso di impresa gestita in forma societaria non qualificabile come artigiana ai sensi dell'art.3 della Legge 8 agosto 1985, n.443, come modificata dalla L.20 maggio 1997, n.133 la qualificazione professionale deve essere posseduta dalla persona designata ad assumere la direzione dell'azienda, la quale deve accettare l'incarico con apposita

dichiarazione da presentarsi al Comune e garantire la presenza nell'esercizio durante l'orario di apertura, salvo comprovati casi di *forza* maggiore (es. malattia). Resta fermo l'obbligo per qualsiasi altro socio o dipendente che eserciti concretamente l'attività, possedere il requisito professionale.

- 8. L'esercizio dell'attività di cui al precedente art. 1, è soggetto ad apposita autorizzazione amministrativa di cui all'art.4, valida per l'intestatario della stessa e per i locali da questi indicati, con le seguenti modalità:
- 9. Ad un'impresa individuale non possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi.
- 10. Ad un'impresa societaria avente i requisiti di cui alla legge 443/85, possono essere rilasciate più autorizzazioni, relative ad esercizi diversi, a condizione che in ciascun esercizio operi almeno una persona qualificata professionalmente.
- 11. L'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna può essere svolta unitamente all'attività di estetista, nella medesima sede con due distinte imprese, che dovranno avere i requisiti professionali richiesti per ognuna delle rispettive attività.
- 12. Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate in locali aperti al pubblico, o allestiti presso enti (ospedali e simili) nel rispetto delle norme igieniche sanitarie.
- 13. Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali adibiti ad esercizio della professione siano distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione, con servizi igienici propri e conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Edilizio.
- 14. Le attività oggetto del presente Regolamento non possono essere esercitate in forma ambulante o di posteggio. Gli esercenti possono effettuare anche servizi a domicilio dei clienti, su richiesta degli stessi in presenza di motivazioni valide per non recarsi presso l'esercizio.
- 15. 1 barbieri e i parrucchieri nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di "collaboratori familiari" o di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di semplici prestazioni di "manicure e pedicure estetico.

AR T. 3 COMMISSIONE COMUNALE

- 1. La Commissione prevista dall'art.3 della legge 23/12/1970 n. 1142 è così composta:
 - a) Segretario Comunale o suo delegato Presidente;
 - b) Tre rappresentanti della categoria artigianale _Componenti;
 - c) Due rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali più rappresentative Componenti;

- d) Un rappresentante Commissione Provinciale Artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune Componente;
- e) da un vigile urbano o da un suo delegato _Componente;

Funge da Segretario un impiegato comunale designato dal Segretario comunale..

- Le sedute della Commissione sono valide con la partecipazione di almeno la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
- La Commissione dura in carica cinque anni. I componenti possono essere sostituiti, nel corso del quinquennio e per il restante periodo di validità della Commissione, a seguito di dimissione o di morte.
- La Commissione va interpellata su ogni domanda di rilascio di nuove autorizzazioni, sulla stesura del Regolamento ed eventuali proposte di modifica dello stesso, sulla determinazione degli orari degli esercizi e ogni qualvolta si rendano necessarie decisioni inerenti la categoria; il relativo parere non è vincolante.

AR T. 4 RICHIESTA DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1. Tutti coloro che intendono iniziare una delle attività di cui all'art. 1 devono munirsi di apposita autorizzazione amministrativa; all'uopo l'interessato dovrà inoltrare domanda in bollo al Sindaco contenente:
 - a) Le generalità della persona (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale) o i dati relativi alla compagine sociale;
 - b) L'ubicazione e numero civico del locale ove s'intende svolgere l'attività;
 - c) Le modalità con cui s'intende esercitare:
 - i) Se in luogo pubblico o privato;
 - ii) Se a titolo gratuito o meno.
- 2. L'autorizzazione deve essere richiesta anche in caso di trasferimento, ampliamento, subingresso.

ART. 5 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

- 1. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- a) Requisiti professionali posseduti dalla persona, nelle ditte individuali, dalla

maggioranza dei soci nelle imprese artigiane, dal direttore tecnico quando trattasi di impresa diversa da quella prevista dalla legge 443/85 o dei soci se esercitano professionalmente l'attività;

- b) Copia EIRA relativa alla localizzazione dell'esercizio;
- e) Copia fotostatica non autenticata, di documento di identità in corso di validità intestata al richiedente:
- d) Le imprese in forma societaria, siano esse quelle previste dall'art.3 della legge 8/8/1985 n.443 o imprese diverse devono esibire copia dell'atto costitutivo registrato o autocertificazione contenente tutti i dati inerenti alla compagine societaria;
- e) Iscrizione nel registro ditte della C.C.I.A.A. per le imprese diverse da quelle previste dalla legge 8/8/1985 n. 443 o autocertificazione.
- 2. Le modifiche alla composizione della società devono garantire il mantenimento della condizione della qualificazione professionale della maggioranza dei soci ed essere preventivamente, comunicate all'Amministrazione comunale, al fine della verifica dell'esistenza dei requisiti professionali previsti dalla legge 8/8/1985 n.443, entro 30 giorni dall'avvenuta costituzione.

ART. 6 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DEL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE

- 1. Il rilascio dell'autorizzazione e subordinato a:
 - a) All'accertamento dei requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari dei locali e delle relative apparecchiature destinate allo svolgimento dell'attività;
 - b) Verifica destinazione d'uso dei locali;
 - c) All'accertamento della distanza tra esercizi similari a cura del Corpo di Polizia Municipale .

ART. 7 NUMERO ESERCIZI

- 1. L'autorizzazione all'apertura di nuovi esercizi, nonché le autorizzazioni al trasferimento degli esercizi esistenti, sono rilasciate nel rispetto dei criteri e delle distanze minime indicati nel presente regolamento.
- 2. Il rapporto esercizi-popolazione è determinato in 1:500, in considerazione della popolazione residente e fluttuante.
- 3. L'insediamento di un nuovo esercizio non potrà avvenire all'interno di un'area compresa in un cerchio avente un raggio di 10 metri misurati in linee d'aria, con centro all'ingresso

- principale dell'esercizio operante più vicino.
- 4. Si deroga alle distanze fissate per il trasferimento in altro locale, in caso di comprovata necessità su documentata richiesta sentito il parere dell'apposita Commissione.

ART. 8 REQUISITI IGIENICO SANITARI

- 1. L'esercizio deve essere fornito di poltrone idonee all'uso e di attrezzature, suppellettili e biancheria che dovranno essere tenute costantemente pulite.
- 2. Le attrezzature e le suppellettili devono essere disinfettate dopo ogni utilizzo; la biancheria deve essere cambiata per ogni cliente e una volta usata, non potrà essere utilizzata se non lavata con materiale detergente e disinfettante. Laddove possibile dovrà essere privilegiato l'uso di biancheria monouso.
- 3. La biancheria usata sarà tenuta in uno scaffale distinto da quello della biancheria pulita e sarà allontanata giornalmente dall'esercizio per essere sottoposta ad una nuova lavatura e disinfezione.
- 4. Le forbici i pettini e gli altri strumenti del mestiere dovranno essere sempre puliti accuratamente subito dopo l'uso e disinfettati con mezzi idonei.
- 5. In particolare si dovrà preferire l'uso di lame monouso o nel caso di utilizzo di rasoi questi dovranno essere sottoposti a sterilizzazione dopo ogni singolo utilizzo.
- 6. La procedura di sterilizzazione potrà essere effettuata a freddo con idonea soluzione o tramite utilizzo di adeguate apparecchiature che dovranno rientrare tra le dotazioni obbligatorie dell'attività.
- 7 I locali di esercizio dovranno inoltre essere dotati di una cassetta di medicazione e di disinfettanti per sopperire ad eventuali necessità dei clienti e del personale addetto alle lavorazioni.
- 8. Le persone manifestamente affette da malattie contagiose o parassitarie, da eruzioni cutanee, da evidenti alterazioni dei capelli o della barba non potranno essere servite.
- 9. E' vietato adoperare, durante il taglio della barba e dei capelli, carta stampata o qualsiasi altra carta da involgere per la pulizia dei rasoi o di altri oggetti destinati alla lavorazione. All'uopo dovrà usarsi soltanto carta in rotolo o in pezzi sterilizzati e confezionati in idonei contenitori.
- 10. Dopo la risciacquatura con acqua corrente, sulla superficie rasata deve essere polverizzata (o applicata con batuffolo di cotone imbevuto di alcool da distruggere ogni volta) una soluzione alcolica anche se profumata al 50%. E' proibito l'uso dei piumini, spugne, dischi di panno o preparati essiccatori.
- 11 Per l'impiego di solventi colorati, bromati o iodati per la lavatura così come le applicazioni di solventi volatili e l'uso dei cosiddetti fissatori per nebulizzazione (spray), si

dovranno adoperare tutte le precauzioni utili ad evitare qualsiasi pericolo sia ai soggetti sottoposti a tali pratiche che agli operatori.

- 12. E' vietato l'impiego di lozioni, tinture, cosmetici, ciprie etc. contenenti sostanze tossiche per la salute e sprovviste dei requisiti di legge.
- 13. In particolare, per quanto attiene l'uso dei preparati a base di acido tioglicolico per la permanente a freddo, si specifica che il contenuto di acido tioglicolico, in detti preparati, non deve superare il 6% e che il loro impiego è subordinato all'osservanza di corretta procedura nonché all'obbligo dell'uso dei guanti da parte dell' operatore.
- 14. Coloro che intendono effettuare a richiesta del cliente il servizio a domicilio di cui all'art.2, dovranno essere forniti di valigetta contenente gli strumenti necessari per il rispetto delle norme igieniche sopra elencate.

ART. 11 PULIZIA DEL PERSONALE

- 1. Il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, e indossare una sopravveste sempre in stato di perfetta pulizia.
- 2. Il titolare dell'esercizio è responsabile della corretta osservanza delle suddette norme e del possesso dei libretti sanitari di cui all'articolo seguente. Si applicheranno in caso di inadempienza le relative sanzioni e gli addetti sprovvisti del libretto sanitario saranno immediatamente allontanati.

AR T. 12 LIBRETTO DI IDONEITA SANITARIA

- Il personale di lavoro e di assistenza di ambo i sessi, comunque adibito all'esercizio deve essere munito di libretto di idoneità sanitaria.
- I libretti di idoneità sanitaria delle persone suddette devono essere tenuti in custodia dal conduttore dell'esercizio per essere esibiti ad ogni richiesta degli addetti al controllo e soggetti al rinnovo di validità annuale previa visita sanitaria da praticarsi sempre a cura del Servizio di Igiene Pubblica.

ART. 13 RILASCIO E CON TENUTO DELL'A UTORIZZA ZIONE

L'autorizzazione è rilasciata dal Segretario Comunale e costituisce il titolo di esercizio dell'attività. In essa devono essere indicati 'il nominativo della persona o la denominazione della società a cui viene rilasciata l'autorizzazione, la tipologia d'esercizio ed i locali sede dell'attività.

ART. 14 SUBINGRESSO E MODIFICHE COMPAGINE SOCIALE

- I subingressi e le modifiche di compagine sociale vengono autorizzati dal Segretario Comunale senza acquisire il parere preventivo della Commissione di cui all'art.3.
- Nel caso di subingresso per cessione di azienda è ammesso il proseguimento, senza interruzione, dell'attività da parte del subentrante, purché questi richieda la voltura dell'autorizzazione e sia in possesso della qualificazione professionale e del libretto di idoneità sanitaria.
 - Si autorizza il subingresso nell'esercizio a chi è in possesso dei requisiti necessari e succede in una attività preesistente, in seguito a cessione o contratto di affitto di azienda.
- 4. Colui che cessa definitivamente l'attività ha l'obbligo di restituire al Comune la propria autorizzazione, entro 30 giorni dalla data dell'evento.

ART. 15 SUCCESSIONE A CAUSA DI MORTE

- Nel caso di decesso del titolare, gli eredi anche non qualificati che intendono continuare l'esercizio devono presentare comunicazione unitamente al certificato dell'avvenuta denuncia di successione, entro 180 giorni.
- 2. In caso di decesso del titolare, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art.2 della legge 443/85 per un periodo massimo di 5 anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore deceduto.
- L'attività dovrà essere comunque esercitata da persona in possesso di qualificazione professionale.

AR T. 16 RE VOCA, DECADENZA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Il Segretario Comunale dispone la revoca dell'autorizzazione quando vengono meno i requisiti che ne hanno consentito il rilascio;

- La decadenza dell'autorizzazione è pronunciata dal Segretario Comunale:
 - a) Quando l'attività non venga iniziata entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione (notifica interessato);
 - b) Sospensione per un periodo superiore ad un anno dell'attività.

L'autorizzazione è sospesa per sopravvenuta mancanza dei requisiti igienico-sanitari dei locali; la stessa dovrà essere riattivata nei locali resi idonei entro tre mesi dalla notifica del provvedimento.

I termini previsti dai punti 2 e 3 possono essere prorogati in caso di comprovata necessità.

AR T. 17 DINIEGO, RICORSI

- Il rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro 60 gg. dalla data di presentazione della domanda, sempre che la stessa sia corredata di tutti i documenti necessari.
- 2. Contro il provvedimento del Dirigente è ammesso ricorso secondo le disposizioni delle leggi vigenti

ART.18. ORARIO E TARIFFE

Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di barbiere e parrucchiere per uomo e donna sono adottati con ordinanza sindacale sentite le proposte delle Organizzazioni di categoria..

2. Sia la tabella degli orari di cui sopra che quella delle tariffe per le prestazioni dovranno essere esposte ben visibili nel locale di esercizio, come pure l'autorizzazione di cui all'art. 13.

Gli operatori dovranno comunicare all'Ufficio di Polizia Municipale eventuali periodi di chiusura..

Nel caso si riscontrasse la necessità di provvedere a turnazione degli esercizi, per assicurare il servizio alla cittadinanza, detta turnazione, potrà essere effettuata con ordinanza sindacale su conforme parere della Commissione.

ART. 19 SANZIONI

- Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere in tutti i locali ove si svolgono le attività di cui all'art. 1.
- 2. Le infrazioni al regolamento comunale, sono punite con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) Chiunque eserciti attività di parrucchiere sprovvisto della relativa autorizzazione, ovvero continui ad esercitarla dopo che la stessa è stata sospesa o revocata, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 516.46 (pari a £1.000.000) a € 1032.91 (pari a £2.000.000).
- b) Nei confronti di chi esercita l'attività di parrucchiere senza i requisiti professionali è soggetto alla sanzione amministrativa da € 516.46 (pari a £1.000.000) a € 2582.28 (pari a £5.000.000).
- e) Per qualsiasi altra violazione sarà applicata una sanzione fino a € 516.46 (pari a £ 1.000.000).

In caso di reiterate violazioni del presente Regolamento, il Segretario Comunale, in aggiunta alla sanzione amministrativa di cui sopra, può disporre la chiusura temporanea dell'esercizio per un minimo di tre giorni e fino ad un massimo di trenta giorni.

Nell'ipotesi di attività abusivamente esercitata, il Segretario Comunale, dispone l'immediata cessazione dell'attività, eseguibile anche coattivamente.

ART. 20 VIGILANZA

Il Corpo di Polizia Municipale ed il personale di ispezione della A.S.L, possono, per gli opportuni controlli, accedere ai locali in cui si svolgono le attività previste dal presente Regolamento.